



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 45 del 14/08/2020

Proponente: **Affari Generali**

Oggetto:

Divieto di vendita di bevande superalcoliche in bottiglie di vetro o altri materiali da parte dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati, supermercati, market, esercizi temporanei

IL SINDACO

Visto l'articolo 54 comma 4 del d.lgs n.267/2000 novellato dall'articolo 6 della legge n. 125 del 2008, il quale dispone che: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti (...) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

Premesso che:

- nel corso delle serate dei giorni 14, 15, 16 agosto, 21, 22, 23 agosto, l'intero territorio comunale sarà verosimilmente interessato da un afflusso rilevante di persone, come sovente si è verificato nelle pregresse annualità;
- dal suddetto fenomeno possono scaturire rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità e l'ordine pubblico per cause da ricondurre principalmente nel consumo prolungato ed eccessivo delle bevande superalcoliche;

Preso atto delle risultanze correlate all'attività di controllo condotta principalmente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna presenti sul territorio comunale, dalla Polizia municipale unitamente alle altre Forze dell'ordine, le quali evidenziano come la “movida”, specie del fine settimana, continua ad essere interessata da comportamenti e fenomeni che, ricondotti principalmente ad un'assunzione inadeguata e spesso eccessiva, tra l'altro da parte di moltissimi giovani, di bevande alcoliche e super alcoliche, sfociano in fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, risse e altri comportamenti pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

Dato atto che l'attività di controllo sinora condotta ha generato importanti risultati rafforzando contemporaneamente il senso di legalità percepito dalla cittadinanza e dai turisti presenti sul territorio, ma che tuttavia continuano a verificarsi episodi incresciosi quasi sempre conseguenza di un uso eccessivo di bevande super alcoliche, che determinano l'insorgere di situazioni di litigiosità compromissorie dell'ordine pubblico, nonché di giovani che a causa della eccessiva assunzione di alcol sono caduti in stato di coma etilico come rappresentato da medici del pronto soccorso di Cecina, episodi di violenza, tutti fenomeni per i quali è doveroso intervenire al fine di prevenirli o quantomeno contenerli;

Rilevato oltremodo come il consumo di superalcolici assume una peculiare pericolosità sotto il profilo dell'adozione di condotte contrarie alle misure di sicurezza sanitaria, in quanto riduce la soglia di attenzione rispetto alla necessaria osservanza delle regole del distanziamento sociale ed uso di dispositivi di protezione individuale, raccomandate in determinate circostanze;

Ritenuto pertanto necessario in vista del presunto incremento di turisti che si riverseranno sul territorio comunale nei prossimi fine settimana del mese di agosto, intervenire preventivamente e tempestivamente rafforzando i controlli e vietando la vendita di bevande super alcoliche in bottiglie di vetro o altri materiali da parte di tutti gli esercizi pubblici, esercizi commerciali, supermercati, market, esercizi temporanei, nei giorni di venerdì 14 agosto, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto, venerdì 21 agosto, sabato 22 agosto, domenica 23 agosto dalle ore 17:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

Richiamata altresì la precedente attività provvedimentale, in ultimo ordinanza n. 44 del 07.08.2020, con la quale sono state assunte ulteriori determinazioni dirette a limitare fenomeni di degrado urbano, tutela della sicurezza, tranquillità e riposo dei cittadini residenti, legati sempre al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

Richiamato l'articolo 689 del c.p

Vista la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art.54 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981

ORDINA

A tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, esercizi commerciali, supermercati, market, esercizi temporanei, il divieto di vendita di bevande super alcoliche in bottiglie di vetro o altro materiale, nei giorni di venerdì 14 agosto, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto, venerdì 21 agosto, sabato 22 agosto, domenica 23 agosto dalle ore 17:00 alle ore 07:00 del giorno successivo

DA ATTO *che*

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa di un importo da €. 25,00 a €. 500,00 e del comma 2 bis del medesimo articolo introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari a €. 50,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito dall'agente di cessare immediatamente la condotta illecita sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE *altresì*

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- all'ufficio stampa del comune di Cecina per consentirne la massima la divulgazione attraverso la stampa locale
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
- al comandante della polizia municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento

AVVERTE *che*,

contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.